



### Il valore del contributo endofamiliare prematrimoniale dopo le decisioni delle Sezioni Unite



Enrico Al Mureden

Prof. ord. dell'Università di Bologna

**SOMMARIO:** 1. Il contributo prematrimoniale nello specchio della solidarietà postconiugale. – 2. La funzione compensativa dell'assegno ed i suoi corollari. – 3. Il contributo endofamiliare nella prospettiva del collegamento tra le diverse fasi della vita familiare. – 4. Osservazioni conclusive.

#### 1. Il contributo prematrimoniale nello specchio della solidarietà postconiugale

La decisione con la quale, quasi sei anni orsono, le Sezioni Unite<sup>1</sup> hanno valorizzato la funzione compensativa e perequativa dell'assegno divorzile ha dato vita negli anni successivi ad una molteplicità di corollari tra i quali è emerso da ultimo quello concernente il problema dell'individuazione dell'estensione temporale entro la quale meriti di esse-

<sup>1</sup> Cass., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287, in *Corr. giur.*, 2018, 1186 ss., con nota di S. PATTI, *Assegno di divorzio: il "passo indietro" delle Sezioni Unite*; in *Foro it.*, 2018, I, 2671 ss., con nota di M. BIANCA, *Le sezioni unite e i corsi e ricorsi giuridici in tema di assegno divorzile: una storia compiuta?*; in *Giur. it.*, 2018, 1843 ss., con nota di RIMINI, *Il nuovo assegno di divorzio: la funzione compensativa e perequativa*; in *Fam. dir.*, 2018, 1007 ss., con note di AL MUREDEN, *L'assegno divorzile e l'assegno di mantenimento dopo la decisione delle Sezioni Unite* e di DANNOVI, *Oneri probatori e strumenti di indagine: doveri delle parti e poteri del giudice*. In questo senso, da ultimo, Cass., 21 febbraio 2023, n. 5395; Cass., 28 marzo 2023, n. 8703 e Cass., 17 aprile 2023, n. 10168, in *onelegale.wolterskluwer.it*.

re tutelato l'apporto fornito dal coniuge<sup>2</sup> (o dall'unito civilmente)<sup>3</sup> che si sia sacrificato nell'interesse della famiglia.

Nel lungo periodo durante il quale la lettura consolidata dell'art. 5, comma 6, l. div. attribuiva una rilevanza predominante alla funzione assistenziale ed assumeva il tenore di vita coniugale quale parametro in funzione del quale determinare la spettanza e la misura dell'assegno divorzile<sup>4</sup> risultava agevole identificare la durata della convivenza matrimoniale l'arco temporale entro il quale valutare il «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune». In

<sup>2</sup> In tal senso Cass., sez. un., 18 dicembre 2023, n. 35385 ha stabilito che: «Ai fini dell'attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, dell'assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricollegli a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase 'di fatto' di quella medesima unione e la fase "giuridica" del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza pre-matrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l'esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio».

<sup>3</sup> La rilevanza del contributo fornito durante la convivenza precedente alla formalizzazione dell'unione è stata affermata anche con riferimento alla diversa fattispecie dello scioglimento dell'unione civile: al riguardo Cass., sez. un., 27 dicembre 2023, n. 35969, ha stabilito che «In caso di scioglimento dell'unione civile, la durata del rapporto, prevista dall'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, richiamato dall'art. 1, comma 25, l. n. 76 del 2016, quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all'assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli, si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell'unione, ancorché lo stesso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all'entrata in vigore della l. n. 76».

<sup>4</sup> Le tre letture che hanno dominato i cinquant'anni successivi all'introduzione del divorzio convergono intorno al denominatore comune della necessaria simbiosi tra la funzione assistenziale e quelle compensativa e perequativa, differenziandosi solamente per l'enfasi posta su queste ultime, dapprima evidenti nella fase compresa tra il 1970 e il 1987, quindi per lungo tempo celate ed assorbite nel riferimento al tenore di vita coniugale, che costituiva lo strumento per assicurare una tendenziale compartecipazione paritaria del coniuge economicamente debole alla posizione di agio economico conseguita dall'altro (1990-2017) (v. Cass., sez. un., 29 novembre 1990, n. 11490, in *Foro it.*, 1991, I, 1, 67 ss., con note di E. QUADRI, *Assegno di divorzio: la mediazione delle sezioni unite* e di V. CARBONE, *Urteildämmerung: una decisione crepuscolare (sull'assegno di divorzio)*). Queste argomentazioni riemergono in tempi più recenti al fine di circoscrivere gli obblighi della parte economicamente forte alle sole fattispecie nelle quali sia ravvisabile un effettivo merito in capo a colui che, pur disponendo di mezzi che lo rendono autosufficiente, aspiri a condividere un livello di benessere frutto di sacrifici comuni (AL MUREDEN, *Nuova convivenza e perdurante godimento dell'assegno divorzile "compensativo" tra diritto vigente e prospettive de iure condendo*, in *Fam. dir.*, 2022, 142).

quel contesto, pertanto, i diritti derivanti dalla solidarietà post-coniugale trovavano il loro fondamento nella prolungata dedizione alla famiglia in costanza di matrimonio ed il loro limite laddove il coniuge beneficiario dell'assegno divorzile contraesse nuove nozze (art. 10 l. div.) o desse vita ad una nuova famiglia fondata su una stabile convivenza<sup>5</sup>.

Lo scenario normativo e di diritto vivente nel quale si era consolidata questa la lettura interpretativa, tuttavia, ha subito radicali mutamenti successivamente all'introduzione della disciplina organica della convivenza (art. 1, comma 36 ss., L. n. 76/2016) e, soprattutto, a seguito della riscoperta della funzione compensativa e perequativa<sup>6</sup>.

In questo senso l'esigenza di operare una rinnovata valutazione della meritevolezza di tutela del contributo endofamiliare si è posta dapprima con riferimento al problema del persistente godimento della componente compensativa dell'assegno divorzile da parte dell'ex coniuge che abbia instaurato una nuova convivenza. A tale riguardo le Sezioni Unite<sup>7</sup> hanno chiarito che se, da una parte, il «nuovo progetto di vita intrapreso» e «i reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano» creano «una cesura col passato» a cui consegue la perdita della componente assistenziale dell'assegno<sup>8</sup>, dall'al-

---

<sup>5</sup> Cass., 3 aprile 2015, n. 6855, in *Fam. dir.*, 2015, 553, con nota di FERRANDO, "Famiglia di fatto" e assegno di divorzio. Il nuovo indirizzo della Corte di Cassazione; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, I, 681, con nota di AL MUREDEN, *Formazione di una nuova famiglia non matrimoniale ed estinzione definitiva dell'assegno di divorzio*; E. QUADRI, *Assetti economici postconiugali e dinamiche esistenziali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, II, 375. L'orientamento espresso in questa decisione si è in seguito consolidato ed è stato confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità: Cass., 16 novembre 2015, n. 23411; Cass., 11 gennaio 2016, n. 225; Cass., 5 febbraio 2016, n. 2466; Cass., 1° luglio 2016, n. 19345; Cass., 29 settembre 2016, n. 19345; Cass., 22 febbraio 2017, n. 4649; Cass., 22 marzo 2017, n. 7388; Cass., 5 febbraio 2018, n. 2732; Cass., 27 giugno 2018, n. 16982; Cass., 19 dicembre 2018, n. 32871; Cass., 10 gennaio 2019, n. 406; Cass., 28 febbraio 2019, n. 5974; Cass., 12 novembre 2019, n. 29317; Cass., 24 aprile 2019, n. 11178; Cass., 16 ottobre 2020, n. 22604, tutte in *onelegale.wolterskluwer.it*.

<sup>6</sup> Cass., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287, cit.

<sup>7</sup> Cass., sez. un., 5 novembre 2021, n. 32198, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, I, 1390 ss., con nota di E. Quadri, *Assegno di divorzio e convivenza: le Sezioni Unite si impegnano nella ricerca di una soluzione coerente*; in *Giur. it.*, 2022, 1080 ss., con nota di CATERINA, *Sopravvenuta convivenza di fatto e componenti dell'assegno di divorzio*; in *Giustizia insieme*, 21 dicembre 2021, con nota di M. BIANCA, *Le Sezioni Unite su assegno divorzile e convivenza di fatto*. La funzione esclusivamente compensativa e i persistenti margini di incertezza sulla determinazione dell'assegno di divorzio; in *Fam. dir.*, 2022, 142, con nota di AL MUREDEN, *Nuova convivenza e perdurante godimento dell'assegno divorzile "compensativo" tra diritto vigente e prospettive* de iure condendo. In particolare – superando l'orientamento che, in un contesto nel quale l'assegno di divorzio svolgeva solamente una funzione assistenziale, era giunto a ricollegare l'estinzione automatica e definitiva dell'assegno divorzile alla scelta del beneficiario di formare una nuova famiglia non fondata sul matrimonio – le Sezioni Unite hanno chiarito che «l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare».

<sup>8</sup> A tal proposito Cass., sez. un., 5 novembre 2021, n. 32198, cit., precisa che una simile eventualità si realizza «anche se il nuovo nucleo familiare di fatto abbia un tenore di vita che non sia minimamente paragonabile al precedente».

tra, ciò non significa che l'instaurazione di una nuova convivenza debba necessariamente determinare anche l'estinzione di quella componente dell'assegno divorzile attribuita in funzione esclusivamente compensativa. La «caducazione automatica del diritto all'assegno di divorzio, sia nella sua componente assistenziale, sia nella sua componente compensativa, nella sua integralità ed a prescindere dalle vicende del caso concreto», continuano le Sezioni Unite, «oltre che mancante di un saldo fondamento normativo attuale, non è neppure compatibile con la funzione dell'assegno divorzile, come delineata attualmente dalla giurisprudenza della Corte (da Cass., Sez. Un., n. 18287 del 2018 in poi) come non esclusivamente assistenziale, ma anche compensativo-perequativa»<sup>9</sup>. L'assegno divorzile, pertanto, può persistere nonostante l'instaurazione di una nuova convivenza qualora il beneficiario provi il proprio contributo alla «comunione familiare», all'«apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge» ed alla crescita professionale di quest'ultimo in costanza di matrimonio, nonché la «eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative»<sup>10</sup>.

In tempi più recenti si è posta una diversa questione concernente il problema della rilevanza dei sacrifici e delle rinunce compiuti durante il periodo di convivenza prematrimoniale<sup>11</sup>. In questo contesto le recenti decisioni delle Sezioni Unite hanno condivisibilmente chiarito – tanto per il caso del matrimonio quanto per quello dell'unione civile – che il meccanismo compensativo insito nella disciplina dell'assegno di divorzio opera anche con riferimento alla fase della vita della coppia che ha preceduto la formazione del vincolo matrimoniale<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> Cass., sez. un., 5 novembre 2021, n. 32198, cit.

<sup>10</sup> Cass., sez. un., 5 novembre 2021, n. 32198, cit. Una simile lettura interpretativa – seppur confermata da successive decisioni di legittimità e di merito (Cass., 22 febbraio 2023, n. 5510, in *onelegale.wolterskluwer.it*; Trib. Forlì, 24 febbraio 2023, n. 168) – continua a destare perplessità che si manifestano anzitutto laddove si impone l'esigenza di “separare” la componente assistenziale da quella compensativa, attribuendo a quest'ultima una totale autonomia. E. QUADRI, *Assegno di divorzio e convivenza: le Sezioni Unite si impegnano nella ricerca di una soluzione coerente*, cit., 1396, manifesta in proposito condivisibili perplessità con riferimento alla contrapposizione tra componente assistenziale e componente compensativa, sottolineando che, al contrario, la determinazione dell'assegno divorzile non può «risolversi in una sommatoria di addendi, rappresentati da sue pretese “componenti”, ciascuna rispecchiante distinte possibili ‘funzioni’ dell'assegno stesso».

<sup>11</sup> Cass., 18 ottobre 2022, n. 30671, in *Fam. dir.* 2023, ss. con nota di AL MUREDEN, *Assegno divorzile e compensazione del contributo “prematrimoniale” al vaglio delle Sezioni Unite*; in *Giur. it.*, 2023, 33 ss., con nota di OLIVERO, *Assegno di divorzio e convivenza prematrimoniale: attendendo le Sezioni unite*.

<sup>12</sup> Il problema della rilevanza del contributo prestato in una fase precedente alla formalizzazione dell'unione è stato posto anche nella diversa prospettiva dell'unione civile. A tale riguardo Cass., 27 gennaio 2023, n. 2507, in *onelegale.wolterskluwer.it* ha chiarito che: «È questione di massima di particolare importanza, che giustifica l'assegnazione della causa alle Sezioni unite, stabilire se ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, in fattispecie di scioglimento di un'unione civile conclusa ai sensi dell'art. 1 della legge n. 76/2016 (che richiama la disciplina della legge n. 898/1970), sia possibile valutare i fatti verificatisi nella fase di convivenza anteriore alla formale costituzione dell'unione».

La questione della persistenza dell'assegno divorzile nonostante la nuova convivenza instaurata dal beneficiario – che le Sezioni Unite hanno affrontato nel 2021 – e quella della rilevanza del contributo prestatore durante la convivenza prematrimoniale – che le stesse Sezioni Unite hanno recentemente risolto in senso affermativo – possono essere considerate entrambe corollari della riscoperta della funzione compensativa e perequativa dell'assegno divorzile.

Il dibattito concernente la compensazione del coniuge che abbia effettuato sacrifici e rinunce funzionali a realizzare l'interesse dell'altro e, più in generale, dell'intero nucleo familiare si è tradizionalmente polarizzato intorno al paradigma che assumeva come presupposto inespresso che la vita della coppia prendesse tendenzialmente avvio dal momento del matrimonio e terminasse con il suo scioglimento. In quest'ottica, l'arco temporale nell'ambito del quale attribuire valore al contributo endofamiliare coincideva tendenzialmente con quello della durata legale del matrimonio.

L'adozione di una simile prospettiva, come opportunamente sottolineato dalle Sezioni Unite, impedisce, tuttavia, di considerare adeguatamente il contributo endofamiliare prestatore in quelle fasi della vita della famiglia non coincidenti con il rapporto matrimoniale. Sotto questo profilo l'esigenza di compensare il contributo fornito in quel lasso temporale successivo al divorzio nel quale uno dei genitori si faccia prevalentemente carico dell'accudimento dei figli e quella di riconoscere il contributo endofamiliare prestatore nel corso della convivenza prematrimoniale appaiono strettamente collegate. Nel primo caso, infatti, viene in considerazione il problema del protrarsi di un indirizzo della vita della famiglia "destrutturata", nella quale, anche dopo il divorzio, persiste l'esigenza di un contributo familiare prevalente<sup>13</sup>; nel secondo emerge l'esigenza di valorizzare un indirizzo della vita familiare fondata sulla convivenza che ha costituito il prologo della famiglia fondata sul matrimonio<sup>14</sup>.

In termini più generali – in un contesto dominato dalla pluralità dei modelli familiari<sup>15</sup> e dall'affermarsi di un nucleo minimo di famiglia che affida la propria coesione al principio della bigenitorialità<sup>16</sup> – la recente decisione con la quale le Sezioni Unite

---

<sup>13</sup> Questa esigenza – ricorrente nell'ipotesi in cui in cui al momento della rottura del matrimonio i figli siano ancora in tenera età – può manifestarsi anche in quelle situazioni caratterizzate dalla presenza di patologie che rendono i figli permanentemente non autosufficienti. Con particolare riferimento alla condizione del figlio affetto da disabilità ed ai riflessi personali ed economici scaturenti dai compiti di cura assolti dal genitore v. Trib. Bologna 7 agosto 2018, in *giuraemilia.it*.

<sup>14</sup> OLIVERO, *Assegno di divorzio e convivenza prematrimoniale: attendendo le Sezioni unite*, cit., 36, osserva che «una volta che si decidesse di ricalcolare la durata del vincolo secondo un approccio fattuale [...] la stessa logica dovrebbe operare bidirezionalmente».

<sup>15</sup> ZATTI, *Tradizione e innovazione nel diritto di famiglia*, in *Trattato dir. fam.*, diretto da Id., *Famiglia e matrimonio*, II ed., a cura di FERRANDO, FORTINO, RUSCELLO, Milano, 2011, 1, 23 ss.; ZATTI, *Famiglia, familiae - Declinazione di un'idea. I. La privatizzazione del diritto di famiglia*, in *Famiglia*, 2002, 28 ss.

<sup>16</sup> SESTA, *La famiglia tra funzione sociale e tutele individuali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 578 ss.; Id., *La prospettiva paidocentrica quale fil rouge dell'attuale diritto di famiglia*, in *Fam. dir.*, 2021, 763 ss.

hanno opportunamente valorizzato il contributo endofamiliare prestato nella fase della convivenza prematrimoniale testimonia l'indifferibile necessità di operare una lettura organica delle interazioni tra convivenza e matrimonio, soprattutto sotto il profilo della persistente solidarietà tra ex coniugi.

## 2. La funzione compensativa dell'assegno divorzile ed i suoi corollari

L'analisi della giurisprudenza successiva alla decisione del 2018 con la quale le Sezioni Unite hanno valorizzato la funzione compensativa dell'assegno divorzile impone un'attenta considerazione delle plurime modalità attraverso le quali il contributo alla vita familiare si manifesta<sup>17</sup>.

Sotto questo profilo viene in considerazione, anzitutto, il contributo prestato in costanza di matrimonio che costituisce il paradigma espressamente considerato dall'art. 5, comma 6, l. div. Un simile contributo, soprattutto laddove venga prestato per un significativo lasso temporale, può comportare un'irreversibile perdita di capacità professionale che reclama una forma di compensazione destinata a protrarsi a tempo indeterminato, vieppiù nelle fattispecie in cui l'età del richiedente renda estremamente improbabile un reinserimento nel mercato del lavoro<sup>18</sup>. Occorre considerare, inoltre, che, sulla scorta dei

<sup>17</sup> Per una approfondita elaborazione delle possibili opzioni interpretative conseguenti alla rilettura della disciplina in materia di assegno divorzile operata da Cass., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287, cit., CATERINA, *La ridistribuzione della ricchezza dopo lo scioglimento della coppia. Una griglia concettuale e qualche riflessione sull'ordinamento italiano*, in *Riv. dir. civ.*, 2024, 11 ss., il quale, soprattutto per quanto concerne la funzione compensativa, pone in evidenza le concrete difficoltà che emergono allorché si tratta di attribuire un valore ai sacrifici effettuati da un coniuge e ai benefici conseguiti dall'altro. Infatti, come opportunamente sottolineato, si riscontra, anzitutto, una elevata difficoltà nell'attribuire un valore a potenzialità reddituali sacrificate sulla scorta di valutazioni «altamente congetturali»; quindi si sottolinea, anche sulla scorta di efficaci esempi pratici, la non puntuale coincidenza tra sacrifici effettuati da un coniuge e correlative utilità economiche conseguite dall'altro.

<sup>18</sup> Qualora la crisi intervenga in un momento in cui i figli sono ancora in tenera età si potrebbe essere in presenza di una situazione nella quale la vita familiare comporta costi nel presente e ne comporterà verosimilmente in futuro; diversamente – specie nei matrimoni di lunga durata – è possibile che, pur essendosi esaurite o ridotte le incombenze legate allo svolgimento della vita familiare, si riscontri una incapacità di procurarsi mezzi adeguati che uno dei coniugi ha progressivamente acquisito nel corso del matrimonio e che, con una formula estremamente incisiva, viene definita dai *Principles of the Law of Family Dissolution* come una *Residual Loss in Earning Capacity*. In questo senso rivestono notevole interesse le osservazioni contenute nel commento ufficiale della sezione 5.05 *Compensation for Primary Caretaker's Residual Loss in Earning Capacity* dei *Principles of the Law of Family Dissolution*: «This section compensates a spouse whose earning capacity at divorce is less than it would have been had he or she not been the primary caretaker of the couple's children during their marriage. A parent who assumes the responsibilities of primary caretaker of the marital children often limits his or her market labor during this period, and this limitation typically results in a residual loss in earning capacity that continues after the children

dati statistici, risulta estremamente diffusa la fattispecie nella quale il contributo prestatato da uno dei genitori all'accudimento dei figli si concentra principalmente nella fase successiva alla rottura dell'unione matrimoniale nella quale la famiglia continua a vivere in una dimensione destrutturata che vede gli ex coniugi non più uniti, ma comunque impegnati congiuntamente nel ruolo di genitori dei figli comuni<sup>19</sup>.

Il diffondersi del fenomeno delle famiglie ricomposte, inoltre, determina talvolta una sovrapposizione nel tempo del contributo fornito nell'ambito di due nuclei familiari diversi<sup>20</sup>. Può accadere, così, che un coniuge, impegnato nel ruolo di genitore prevalente successivamente al divorzio, instauri una nuova convivenza e dia vita ad un nuovo nucleo familiare nel quale, parimenti, rivesta un ruolo casalingo prevalente. Sotto questo profilo potrebbe cogliersi l'utilità del principio espresso dalla decisione delle Sezioni Unite

---

no longer require close parental supervision. This cost is ordinarily incurred in the expectation that the marriage will endure and the primary caretaker will continue to share in the income of the other parent. The arrangement reflects a division of labor in which one parent fulfills most of the couple's joint responsibility for the care of their children while the other fulfills most of their joint responsibility for the family's financial support. Many married couples find this traditional division of labor convenient. If they divorce, however, the primary caretaker will bear the arrangement's entire financial cost. This result is inappropriate because the cost of raising the couple's children is their joint responsibility. This section ensures that the loss is shared». Sul punto v. anche *SERVIDEA, Reviewing premartial agreements to protect the state's interest in marriage*, in *Virginia Law Review*, 2005, 538. Per una approfondita trattazione della questione della rilevanza del lavoro domestico nell'ottica giusfamiliare condotta anche in una prospettiva comparatistica ed attenta alle scienze sociali *MARELLA, voce Lavoro domestico della famiglia*, in *Enc. dir., I tematici, IV, Famiglia*, diretto da *MACARIO*, Milano, 2022, 657 ss.

<sup>19</sup> L'osservazione comparatistica testimonia che, soprattutto laddove siano presenti figli in tenera età, il contributo più significativo in termini di sacrifici della propria attività professionale si colloca in quell'arco temporale nel quale, successivamente al divorzio, la famiglia vive in una dimensione "destrutturata" nella quale, nonostante la rottura della relazione di coppia tra i genitori, permane un'intensa trama di rapporti che si risolvono nella necessaria cooperazione nei compiti di accudimento dei figli comuni (*AL MUREDEN, Nuove prospettive di tutela del coniuge debole. Funzione perequativa dell'assegno divorzile e famiglia destrutturata*, Milano, 2007, 238).

<sup>20</sup> In questo senso appare significativa Cass., 27 aprile 2023, n. 11155, in *onelegale.wolterskluwer.it*. la cui motivazione chiarisce che in sede di revisione dell'assegno divorzile ex art. 9 l. div. può assumere rilievo, ai fini della sussistenza di circostanze sopravvenute che giustificano la riduzione del contributo, anche l'esigenza di mantenimento del nuovo coniuge e dei suoi figli nati dal precedente matrimonio. In particolare, muovendo dall'esigenza di un «necessario bilanciamento, rispetto al soggetto obbligato al versamento dell'assegno divorzile, tra i nuovi doveri di solidarietà coniugale nascenti dalla costituzione del nuovo nucleo familiare ed i pregressi doveri di solidarietà post-coniugale verso l'ex coniuge», la Suprema Corte attribuisce rilevanza ai doveri di mantenimento che si possono creare all'interno di una famiglia ricomposta tra «genitore sociale» e figli del nuovo coniuge. A tale riguardo viene chiarito che «gli obblighi gravanti su entrambi i coniugi verso la famiglia, ai sensi dell'art. 143 c.c., comprendono anche i figli nati dal precedente matrimonio di uno dei coniugi stessi, ove ne sia affidatario». Sul tema della pluralità dei modelli familiari e della famiglia ricomposta v. *LIPARI, voce Famiglia (evoluzione dei modelli)*, in *Enc. dir., I tematici, IV, Famiglia*, diretto da *MACARIO*, Milano, 2022, 417 ss.

del 2021 che – ammettendo la persistenza della componente compensativa dell’assegno divorzile anche successivamente all’instaurazione di una nuova convivenza da parte del beneficiario – dischiude la possibilità di configurare una situazione nella quale la stessa persona si trovi a contribuire con il proprio lavoro domestico a due nuclei familiari diversi che presentano parziali punti di contatto. È possibile, in altri termini, che la stessa persona continui ad esercitare il ruolo di genitore prevalente nei riguardi del figlio nato dal primo matrimonio e, al tempo stesso, svolga un ruolo endofamiliare trainante nell’ambito di un nuovo nucleo familiare cementato dalla convivenza. Proprio questa particolare eventualità induce a riflettere sulla questione recentemente decisa delle Sezioni Unite e ad osservare il problema della rilevanza del contributo prestato a favore del nucleo familiare in un momento precedente al matrimonio in una prospettiva che tenga in considerazione anche le ipotesi nelle quali si riscontra una sovrapposizione di nuclei familiari nel tempo. Nella fattispecie assunta ad esempio, infatti, è possibile immaginare che successivamente ad un periodo di convivenza prematrimoniale la nuova famiglia di fatto formata dal beneficiario dell’assegno divorzile venga cementata da un secondo matrimonio. Questo passaggio da un lato segna il momento in cui viene reciso ogni collegamento con il primo matrimonio ed ha luogo la definitiva estinzione dell’assegno divorzile collegato al primo matrimonio (art. 10 l. div.); al tempo stesso il secondo matrimonio attribuisce un diverso significato al periodo di convivenza prematrimoniale che lo aveva preceduto e pone il problema della potenziale rilevanza della contribuzione prestata a favore della nuova famiglia proprio in quella fase in cui la stessa persona cumulava la veste di ex coniuge divorziato (nella prospettiva della prima famiglia) e nuovo convivente (nella prospettiva della seconda famiglia)<sup>21</sup>. Un simile problema, invero, potrebbe manifestarsi allorché anche il secondo matrimonio entrasse in crisi e si ponesse la questione della spettanza di un assegno divorzile con funzione compensativa. Proprio in una simile eventualità, infatti, si porrebbe il problema della rilevanza del contributo prestato in quella fase della vita della famiglia nella quale, pur essendo già formata quella seconda famiglia poi cementata con il secondo matrimonio, risultava ancora assai significativo l’impegno profuso in qualità di genitore prevalente del figlio nato dalla prima unione, poi dissoltasi a seguito del divorzio.

### **3. Il contributo endofamiliare nella prospettiva del collegamento tra le diverse fasi della vita familiare**

Le recenti decisioni delle Sezioni Unite sottolineano l’imprescindibile rilevanza dei mutamenti del quadro normativo indotti dall’introduzione della disciplina organica

---

<sup>21</sup> Sotto questo profilo appare assai significativo il passo della decisione Cass., sez. un., 18 dicembre 2023, n. 35385, punto 6.7 che, anche sulla scorta della decisione Cass., sez. un., 5 novembre 2021, n. 32198, sottolinea la crescente rilevanza assunta dalle fattispecie che si caratterizzano per la situazione «nella quale la stessa persona si trova a contribuire con il proprio lavoro domestico due nuclei familiari diversi che presentano parziali punti di contatto».

della convivenza (art. 1, comma 36, L. n. 76/2016). Il fatto che essa contempra esclusivamente un dovere di solidarietà tra ex conviventi che si estrinseca nell'obbligo di prestare gli alimenti per un tempo proporzionale alla durata del rapporto (art. 1, comma 65, L. n. 76/2016)<sup>22</sup> e non preveda alcuna forma di compensazione a favore del convivente che, al termine del rapporto, affermi di avere fornito un apporto endofamiliare sacrificando le proprie aspirazioni a favore dell'altro o della famiglia<sup>23</sup> potrebbe condurre ad escludere la rilevanza del contributo endofamiliare prestato nella fase prematrimoniale ai fini della quantificazione dell'assegno divorzile<sup>24</sup>.

Una simile lettura, tuttavia, non appare convincente in quanto risulta fondata su una visione atomistica della convivenza e del matrimonio. Essa, in altri termini, non tiene in considerazione il «collegamento funzionale» che può instaurarsi tra la convivenza (prematrimoniale) e il successivo matrimonio. Nelle fattispecie sottoposte al vaglio delle Sezioni Unite, invece, convivenza, successivo matrimonio<sup>25</sup> (unione civile)<sup>26</sup> e divorzio si presentano come fasi strettamente collegate.

---

<sup>22</sup> PATTI, voce *Convivenza e contratto di convivenza*, in *Enc. dir., I tematici, IV, Famiglia*, diretto da MACARIO, Milano, 2022, in part. 217 ss.; AL MUREDEN, *sub art. 1, comma 65, L. n. 76/2016*, in *Codice dell'unione civile e delle convivenze*, a cura di SESTA, Milano, 2017, 1426; PARINI, *La risoluzione del contratto di convivenza e la cessazione della convivenza*, in *Trattato dir. fam.* diretto da ZATTI, *Le riforme, Legami di coppia e modelli familiari*, a cura di FERRANDO, FORTINO, RUSCELLO, I, Milano, 2018, 248 ss.

<sup>23</sup> AL MUREDEN, *sub art. 1, comma 65, L. n. 76/2016*, cit., 1427 s.

<sup>24</sup> Questa lettura interpretativa, avanzata a seguito dell'ordinanza di remissione dal Pubblico Ministero, viene condivisibilmente confutata dalla motivazione di Cass., sez. un., 27 dicembre 2023, n. 35969, in part. punto 9.4, ove si legge che la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 65, l. n. 76 del 2016 – che «nel disciplinare la cessazione della convivenza di fatto, limita l'obbligo di solidarietà dell'ex convivente alla corresponsione degli alimenti in favore dell'altro convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento» –, muovendo dalla quale «il Pubblico Ministero ritiene condivisibilmente di poter desumere la volontà del legislatore di escludere qualsiasi equiparazione della convivenza di fatto non solo rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio, ma anche rispetto all'unione civile, non è applicabile alla fattispecie in esame, riferendosi a quella, radicalmente diversa, in cui, indipendentemente dalle eventuali intenzioni dei conviventi, la convivenza di fatto si concluda senza che si sia proceduto alla formalizzazione del vincolo». A tale riguardo la SC chiarisce che «altro è, infatti, il caso in cui il nucleo familiare costituito in via di fatto si dissolva per effetto del venir meno della comunione materiale e spirituale di vita instauratasi tra i conviventi, i quali scelgano di non dare ulteriore seguito alla loro relazione affettiva, altro è quello in cui tale comunione permanga ed anzi si rafforzi, per effetto della scelta consapevole e volontaria dei conviventi di conferire alla loro relazione una veste formale, fonte di conseguenze diverse in caso di successivo scioglimento dell'unione». Infatti, continua la motivazione, «la convivenza che sfoci nel matrimonio (ma il ragionamento non potrebbe essere diverso in riferimento a quella che conduca alla costituzione di un'unione civile) non può essere considerata come tutte le altre, in quanto, guardandola in modo retrospettivo, partecipa della natura del vincolo che l'ha seguita, la cui assunzione testimonia la volontà delle parti non solo d'impegnarsi reciprocamente per il futuro, a fronte dell'intrinseca precarietà del mero rapporto di fatto, ma anche di dare continuità alla vita familiare pregressa, inglobandone l'organizzazione all'interno delle condizioni di vita del matrimonio o dell'unione civile».

<sup>25</sup> Cass., sez. un., 18 dicembre 2023, n. 35385.

<sup>26</sup> Cass., sez. un., 27 dicembre 2023, n. 35969.

Il contributo endofamiliare, pertanto, viene opportunamente osservato nella più ampia prospettiva della «storia del nucleo familiare», avviata con la convivenza, cementata con il successivo matrimonio (unione civile) e destinata a proseguire in una dimensione destrutturata successivamente al divorzio. Proprio questa prospettiva consente di considerare la meritevolezza di tutela del contributo prestatato durante la convivenza prematrimoniale osservandolo alla luce dello stretto collegamento che, grazie al matrimonio (unione civile), si instaura tra le diverse fasi nelle quali la storia del nucleo familiare si snoda.

Infatti, in un contesto nel quale uno dei più rilevanti effetti del matrimonio consiste nella presenza di strumenti di solidarietà post-coniugale ispirati anche ad una funzione compensativa e perequativa, sembra possibile affermare che proprio la scelta di cementare la propria unione con il vincolo matrimoniale (unione civile) implichi l'accettazione del dovere di compensare colui che si dedichi prevalentemente al lavoro familiare sacrificando le proprie aspirazioni professionali. Tale compensazione, che è stata tradizionalmente collegata al periodo coincidente con la durata legale del matrimonio, deve essere operata in una prospettiva che può trascendere quella del contributo già dato ed estendersi sino a compensare anche un contributo da fornire prevalentemente dopo il divorzio.

In quest'ottica, la scelta di contrarre matrimonio implica, a maggior ragione, anche l'accettazione di compensare colui che abbia fornito un rilevante apporto endofamiliare nella fase di convivenza che ha preceduto le nozze<sup>27</sup>. In definitiva, se scegliendo il matrimonio i coniugi accettano l'eventualità di dover corrispondere a tempo indeterminato un assegno divorzile al fine di compensare colui che nel corso del matrimonio abbia effettuato sacrifici e rinunce nell'interesse della famiglia o continui a farlo successivamente al divorzio, appare ragionevole ritenere che gli stessi coniugi che abbiano già trascorso prima del matrimonio (unione civile) un rilevante periodo di convivenza nell'ambito del quale era stato stabilito un indirizzo della vita della famiglia di fatto caratterizzato da una netta divisione dei ruoli, proprio con la decisione di cementare la loro unione con le nozze attribuiscono a quel periodo una rilevanza tale da renderlo meritevole di essere incluso nel meccanismo compensativo che caratterizza l'assegno divorzile<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> OLIVERO, *Assegno di divorzio e convivenza prematrimoniale: attendendo le Sezioni unite*, cit., 36, muovendo dall'osservazione per cui la convivenza prematrimoniale «non è affatto una convivenza come tutte le altre» conclude che «scrutata retrospettivamente essa quasi muta sostanza e partecipa della natura del matrimonio che l'ha seguita».

<sup>28</sup> In questo senso appare significativo il richiamo della motivazione della decisione delle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 18 dicembre 2023, n. 35385, punto 6.7) ad una volontà specifica di consolidare il progetto di vita familiare già attuato nella fase della convivenza prematrimoniale. In proposito OLIVERO, *Assegno di divorzio e convivenza prematrimoniale: attendendo le Sezioni unite*, cit., 36, muovendo dalla disciplina dell'adozione e dal diritto vivente formatosi in materia di violazione del dovere di lealtà tra coniugi, osserva come, a seguito del matrimonio, la convivenza prematrimoniale assuma una valenza peculiare che in larga misura la «attrae» verso la disciplina che governa i rapporti tra coniugi. L'A. rinviene significative conferme di una simile lettura in «frammenti di diritto giurisprudenziale e positivo» osservate alla stregua di «tante punte di emersione di un principio generale sot-

## 4. Osservazioni conclusive

L'analisi delle questioni riguardanti l'estensione temporale entro la quale il contributo endofamiliare assume rilevanza ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile induce a concludere che la riscoperta della funzione compensativa impone all'interprete un radicale mutamento di prospettiva rispetto ai paradigmi consolidatisi nel periodo in cui all'assegno di divorzio veniva attribuita una funzione eminentemente assistenziale.

Infatti, mentre l'assegno divorzile con funzione eminentemente assistenziale si collegava in modo assai stretto al matrimonio e alla sua durata, il "nuovo" assegno divorzile caratterizzato anche da una funzione compensativa e perequativa valorizza una dimensione delle vita familiare molto più ampia rispetto a quella racchiusa entro la durata legale del matrimonio. In altri termini le norme che governano la solidarietà post-coniugale, pur presupponendo l'esistenza di un matrimonio e valorizzando il contributo fornito anche sotto il profilo della sua durata temporale, assolvono ad una funzione di compensazione dell'apporto endofamiliare che impone di osservare la vita della famiglia matrimoniale considerando tutte le fasi che, grazie al matrimonio (unione civile), risultano profondamente collegate in ragione di un progetto di vita comune condiviso dai coniugi.

Così, se non si dubita del fatto che il matrimonio comporti l'assunzione del dovere di compensare la parte maggiormente dedita alle incombenze familiari mediante la corresponsione di un assegno funzionale ad assolvere alla finalità assistenziale e a quella compensativa per il tempo successivo al divorzio, appare altrettanto logico ritenere che, nell'ipotesi in cui le nozze siano state precedute da una significativa convivenza prematrimoniale, la decisione di sposarsi includa anche la volontà di compensare (nel caso di futuro divorzio) i sacrifici effettuati in attuazione di un indirizzo comune già concordato ed attuato per un significativo periodo precedente alle nozze.

---

teso: quello per cui la convivenza – comunque sia nata – subisce una trasfigurazione in seguito al successivo matrimonio». In particolare questa conclusione muove dall'analisi della previsione che condiziona l'accesso all'adozione piena alle coppie sposate da almeno tre anni ed include anche quelle che, seppur coniugate da un tempo più breve, possano vantare un periodo di convivenza prematrimoniale che, sommato alla convivenza come coniugi, consenta di raggiungere il triennio (art. 6, L. n. 184/1983); considerazioni analoghe vengono ulteriormente suffragate richiamando la decisione (Cass., 10 maggio 2005, n. 9801, in *Fam. dir.*, 2005, 365 ss., con nota di FACCÌ, *L'illecito endofamiliare al vaglio della Cassazione*) che, pronunciandosi relativamente ad una fattispecie nella quale il futuro coniuge aveva celato all'altro una patologia che impediva lo svolgimento di una normale vita coniugale, ha chiarito che «l'intensità dei doveri derivanti dal matrimonio [...] non può non riflettersi sui rapporti tra le parti nella fase precedente il matrimonio, imponendo loro – pur in mancanza, allo stato, di un vincolo coniugale, ma nella prospettiva della costituzione di tale vincolo – un obbligo di lealtà, di correttezza e di solidarietà, che si sostanzia anche in un obbligo di informazione di ogni circostanza idonea a compromettere la comunione materiale e spirituale alla quale il matrimonio è rivolto». In senso analogo Cass., sez. un., 27 dicembre 2023, n. 35969, in part. 9.4.

A pochi mesi dalla decisione delle Sezioni Unite sembra possibile osservare che l'opportuno riconoscimento della meritevolezza di tutela dell'apporto familiare fornito durante la fase prematrimoniale – e quindi della sua rilevanza ai fini della quantificazione della componente compensativa dell'assegno divorzile – dia vita ad ulteriori esigenze di revisione della disciplina della solidarietà post-coniugale nell'ambito della quale diviene sempre più rilevante operare un'analisi sistematica delle plurime interazioni tra famiglia fondata sulla convivenza e famiglia fondata sul matrimonio.

Una volta riconosciuta la rilevanza del contributo prematrimoniale, infatti, diviene necessario rimeditare gli orientamenti consolidati riferiti alle disposizioni che governano la compartecipazione del coniuge divorziato al trattamento di fine rapporto percepito dall'altro (art. 12-*bis* l. div.) e la ripartizione della pensione di reversibilità tra l'ex coniuge divorziato titolare dell'assegno post matrimoniale ed il coniuge superstite (art. 9 l. div.)<sup>29</sup>.

## ABSTRACT

Il problema della rilevanza del contributo endofamiliare prestato durante la convivenza prematrimoniale – che può essere osservato alla stregua di un corollario della riscoperta della funzione compensativa dell'assegno divorzile – suggerisce l'opportunità di valorizzare il collegamento che, proprio in virtù del matrimonio, si instaura fra le fasi (convivenza prematrimoniale, matrimonio, divorzio) nelle quali può snodarsi la storia del nucleo familiare. In questo contesto dalle condivisibili decisioni delle Sezioni Unite – che valorizzano l'apporto fornito nella fase della convivenza della coppia che precede il matrimonio e l'unione civile – scaturisce l'esigenza di un complessivo ripensamento dell'intero sistema della solidarietà post-coniugale anche con riferimento alle norme che governano la ripartizione della pensione di reversibilità (art. 9, l. n. 898/1970) e la compartecipazione al trattamento di fine rapporto percepito dall'ex coniuge divorziato (art. 12-bis, l. n. 898/1970).

*The problem of the relevance of the intra-familial contribution made during pre-marital cohabitation – which may be observed as a corollary of the rediscovery of the compensatory function of the divorce allowance – suggests the opportunity to enhance the connection that, precisely by virtue of marriage, is established between the phases (pre-marital cohabitation, marriage, divorce) in which the history of the family unit may unfold. In this context, the decisions of the United Sections – which emphasise the contribution made in the couple's cohabitation phase prior to marriage and civil partnership – call for an overall rethinking of the whole system of post-marital solidarity, also with reference to the rules governing the distribution of the survivor's pension (Article 9, Law no. 898/1970) and the co-participation in the severance pay received by the divorced ex-spouse (Article 12-bis, Law no. 898/1970).*

<sup>29</sup> OLIVERO, *Assegno di divorzio e convivenza prematrimoniale: attendendo le Sezioni unite*, cit., 35.